

Publicato il 13/10/2021

N. 01734/2021 REG.PROV.CAU.
N. 03878/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3878 del 2021, proposto da

Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia 81;

nei confronti

Enalcaccia non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Arci Caccia Campania, Enalcaccia Campania, Federazione Italiana della Caccia della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Puerto in Napoli, via San Severino;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n. 297 del 7 luglio 2021 emessa dalla Giunta della Regione Campania avente ad oggetto l'adozione del calendario venatorio 2021\22 (delibera pubblicata il 26\7\21 n. 74), limitatamente alla parte in cui autorizza la caccia alla **pavoncella** dal 2 ottobre 2021 sino al 20 gennaio 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania e l'atto di intervento ad opponendum ;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure proposte si presentano favorevolmente valutabili, in quanto

relativamente al prelievo della **pavoncella**, le determinazioni regionali appaiono dissonanti dal parere del 18\5\21 dell'Ispra inviato alla Regione, ove si evidenzia che “per quanto riguarda le specie Moriglione e **Pavoncella** si rimanda alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prot. n. 0039696 del 28 maggio c.a. in particolare per la parte che tratta gli aspetti di natura giuridica laddove si richiede che la caccia alle due specie venga sospesa al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea”;

Considerato che sembra revocarsi in dubbio, almeno all'evidenza cautelare, l'effettiva idoneità del Piano denominato "International Multi-Species Action

Plan for the Conservation of Breeding Waders in Wet Grassland Habitats in Europe 2018 - 2028", valorizzato dalla difesa regionale a fungere quale piano di gestione idoneo a soddisfare quanto richiesto a livello comunitario per consentire il prelievo di tale specie senza che ne derivi un vulnus non tollerabile, consistendo lo stesso sostanzialmente in un tetto massimo alla cacciabilità della specie, senza alcuna misura strutturale, tenuto altresì conto della episodicità dei previsti controlli sul carniere del cacciatore singolo, Ritenuto che appare conforme al principio di precauzione, comunitariamente sancito in materia ambientale, affermare allo stato la prevalenza dell'interesse pubblico generale alla conservazione delle specie animali selvatiche su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia (in termini anche Cons. Stato, Sez. III, decr. 14.10.2019, n. 5077; T.A.R. Veneto, decreto n. 379 del 2020); Ritenuto che le spese della presente fase possono essere integralmente compensate tra tutte le parti,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende in parte qua il calendario venatorio regionale;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 1.3.2022..

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO